

Prot. 3966 del 26.03.2015

Oggetto:

ordinanza del Sindaco per attività commerciali e pubblici esercizi in occasione della partita di calcio CORREGGESE - PIACENZA 29 marzo 2015 ore 15,00.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- domenica 29 marzo 2015, alle ore 15,00, presso lo Stadio "W.Borelli" ubicato in Via Fazzano, si terrà l'incontro di calcio CORREGGESE-PIACENZA che, trattandosi di partita tra 2^a e 4^a squadra della classifica di Serie D, girone D, richiamerà un notevole afflusso di tifosi di entrambe le squadre;
- su proposta della Questura di Reggio Emilia, di cui alla comunicazione A4/624 VV/2015/Gab. del 24.3.2015 assunta al protocollo generale di questa Amministrazione il 25.3.2015 al n. 4401, è stata valutata la opportunità, per tale evento, di emanare ordinanza sindacale che limiti la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in area circostante allo Stadio ed all'interno dello Stadio stesso, nell'intento di prevenire possibili situazioni di disagio al corretto svolgimento della manifestazione sportiva;

CONSIDERATO pertanto opportuno, in vista dell'affluenza straordinaria di persone che giungeranno a Correggio per l'occasione, emanare apposita ordinanza al fine di prevenire disordini e comportamenti aggressivi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche;

VISTI:

- la L.R. 26.7.2003, n.14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e s.m." in particolare l'art. 7 comma 2 che dispone la possibilità per il Comune di interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico;
- il D.Lgs. 31.3.1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", in particolare l'art.11 e s.m.;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m. ed int.;

RITENUTO di dover vietare, a partire dalle ore 09,00 e fino alle ore 18,00 di domenica 29 marzo 2015 la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici da parte di pubblici esercizi, attività commerciali ed artigianali nell'area circostante lo Stadio "W.Borelli" ed all'interno dello Stadio stesso nonché di vietare l'ingresso nella struttura del pubblico munito di bevande alcoliche e superalcoliche;

O R D I N A

- 1) agli Operatori Commerciali ubicati nell'area circostante lo Stadio "W.Borelli" di seguito indicati
- U.S. CORREGGESE
 - BAR IPSYCARO di Cusumano ubicato in Via Tondelli n. 2 a-b-c-d
 - BAR TRIBECA CAFE' di Ruspaggiari Roberta ubicato in Via Giovannetti n. 5-7
 - PIZZA PAZZA 2 s.n.c. ubicato in Via Giovannetti n. 17/19,
 - RISTORANTE PIZZERIA L'INFINITO di Petrolo & Catena ubicato in Via Manzotti n. 22

ed a quelli posti all'interno dello Stadio stesso:

a partire dalle ore 09,00 e fino alle ore 18,00 di domenica 29 marzo c.a.

- divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche,
- divieto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la raccolta differenziata,
- divieto di utilizzo bicchieri e bottiglie di vetro.

- 2) Il divieto di stazionamento di operatori commerciali itineranti nel raggio di 500 metri dallo Stadio "W. Borelli".

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Responsabile del procedimento è il Dirigente Area Amministrativa dott.ssa Loredana Dolci.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell' Emilia Romagna competente per territorio, nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia notificata ai seguenti operatori commerciali:

- U.S. CORREGGESE,
- BAR IPSYCARO di Cusumano ubicato in via Tondelli n. 2 a-b-c-d,
- BAR TRIBECA CAFE' di Ruspaggiari Roberta ubicato in via Giovannetti n. 5-7,

- PIZZA PAZZA 2 s.n.c. ubicato in Via Giovannetti 17/19,
- RISTORANTE PIZZERIA L'INFINITO di Petrolo e Catena, ubicato in Via Manzotti n. 22;

la presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:

- al Corpo di Polizia Municipale Unione Comuni Pianura Reggiana e alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza,
- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
- pubblicata sul sito internet del Comune.



IL SINDACO
dott.ssa Ilenia Malavasi